

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri, emigrazione)

8° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE 1988

Presidenza del Vice Presidente SALVI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» (1238), d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Aiardi ed altri; Marri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 3, 5 e <i>passim</i>
BONALUMI, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	5
FIORET (DC), <i>relatore alla Commissione</i>	2, 6
POZZO (MSI-DN)	4
ROSATI (DC)	4
SPETIČ (PCI)	3

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Anagrafe e censimento degli italiani all'estero» (1238), d'iniziativa dei deputati Tremaglia ed altri; Aiardi ed altri; Marri ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Anagrafe e censimento degli italiani all'estero», d'iniziativa dei deputati Tremaglia, Almirante, Pazzaglia, Alpini, Baghino, Berselli, Caradonna, Del Donno, Fini, Franchi, Guarra, Lo Porto, Macaluso, Maceratini, Martinat, Massano, Matteoli, Mazzone, Mennitti, Mitolo, Nania, Parigi, Parlato, Pellegatta, Poli Bortone, Rallo, Rauti, Rubinacci, Servello, Sospiri, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Tassi, Tatarella, Trantino e

Valensise; Marri, Minucci, Bassolino, Rubbi Antonio, Crippa, Gabbuggiani, Gasparotto, Lauricella, Masina, Veltroni, Violante, Barbera, Ghezzi, Ferrara, Garavini, Bellocchio e Strumendo; Aiardi, Binetti, Ciaffi, Amalfitano, Battaglia Pietro, Radi, Degennaro e Bortolami, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Fioret di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FIORET, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per l'ormai imminente celebrazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione si evocano spesso delusioni emergenti tra i nostri connazionali, ma si omette di riflettere che tali stati d'animo sono a volte dovuti alle illusorie promesse che si sono fatte o si stanno facendo, non valutando le obiettive difficoltà che devono essere superate per dare risposte adeguate e realistiche a situazioni tanto diverse da continente a continente.

Non è infatti possibile realizzare pertinenti politiche a favore dell'emigrazione se non sono disponibili dati certi sulla fisionomia degli italiani all'estero e non si conoscono le condizioni sociali, economiche, culturali e lo stato di integrazione dei connazionali nei paesi ospitanti.

L'istituzione dell'anagrafe e il censimento degli italiani all'estero rappresentano strumenti basilari del «pacchetto emigrazione», al fine di ottenere un quadro completo degli italiani all'estero, profondamente mutato, soprattutto nell'ultimo decennio. Nel corso delle precedenti legislature sono state presentate in materia, da vari Gruppi politici, proposte di iniziativa parlamentare, che hanno trovato un punto di approdo unitario nel testo varato, in sede legislativa, dalla 3^a Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 26 novembre 1985, il cui *iter* di approvazione definitiva è stato interrotto dallo scioglimento anticipato della legislatura.

Nella X Legislatura, la 3^a Commissione della Camera dei deputati ha ripreso in esame il provvedimento, approvandolo il 21 luglio scorso, nel testo che ora stiamo discutendo.

Bisogna rilevare che il disegno di legge, sotto l'aspetto della tecnica legislativa, non appare congegnato esemplarmente e, in parti-

colare, il comma 5° dell'articolo 1, può far sorgere una serie di perplessità giuridicamente rilevanti. Tuttavia, rappresenta pur sempre uno strumento idoneo al perseguimento dei tre obiettivi fondamentali che si propone di realizzare. In primo luogo, l'istituzione di un'anagrafe degli italiani residenti all'estero, strutturata in maniera tale da essere dinamicamente aggiornata; in secondo luogo, l'avvio delle operazioni necessarie per le intese con l'ISTAT, in previsione del censimento del 1991, per la cui effettuazione si stanno definendo le modalità di svolgimento; infine, la possibilità di dotare le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di adeguati strumenti e di attrezzature informatiche, inclusi i programmi di base ed applicativi per la raccolta e la trasmissione dei dati necessari per l'esercizio del diritto di voto degli italiani.

L'esperienza delle elezioni europee ha dimostrato come sia ingannevole agitare la bandiera del voto degli italiani all'estero se non si dotano gli uffici elettorali di una strumentazione aggiornata per rendere effettivo questo fondamentale diritto costituzionale!

Il disegno di legge al nostro esame si propone di avviare a soluzione, sia pure nel medio periodo, un'aspettativa tanto sentita dalla nostra comunità all'estero.

Passando all'esame dei singoli articoli, ritengo degna di rilievo l'impostazione innovativa dell'articolo 6, laddove si stabilisce che i cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dalla immigrazione stessa, e che comunque i cittadini italiani che risiedono all'estero, alla data di entrata in vigore della presente legge, devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno. Per un costante aggiornamento dell'anagrafe, sempre l'articolo 6, prevede che: «La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani all'estero, di atti, documenti e certificati, deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente all'iscrizione d'ufficio a norma del

comma 6». In altri termini, se il cittadino italiano all'estero vuole ottenere, in tempi reali, tutti i vantaggi dell'assistenza consolare, dovrà uniformarsi agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame.

Circa la rilevazione dei cittadini italiani all'estero, vengono previste procedure e adempimenti, da attuarsi da parte del Ministero degli affari esteri con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica ed in collaborazione con il Ministero dell'interno, per avere un riscontro fedele della realtà degli italiani sparsi nei cinque continenti.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ricco ed ampio dibattito che si è svolto in questi mesi in preparazione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, è emersa una consapevolezza del tutto nuova sui rapporti che devono intercorrere tra i cittadini italiani che operano dentro e fuori i confini della Patria e ci si è resi conto che, se il problema dei prossimi anni sarà certamente quello di garantire e di rafforzare al massimo la tutela dei nostri connazionali all'estero, preminente dovrà essere, tuttavia, l'esigenza di imprimere un eccezionale impulso alla valorizzazione del ruolo e dell'influenza economico-culturale che le comunità italiane all'estero hanno raggiunto nelle società di accogliimento e dell'apporto che può venire alla stessa comunità nazionale dall'ormai universalmente apprezzata presenza italiana nel mondo.

Senza enfasi, ma in spirito di verità, ritengo che se verrà posta la dovuta attenzione a questo fenomeno, ne trarranno vantaggio tutti gli italiani, sia quelli residenti in Patria, sia quelli operanti all'estero. Il provvedimento al nostro esame contribuirà ad accelerare i tempi per una presa di coscienza, da parte dell'opinione pubblica, di questa importante realtà, ed anche per questo, ne raccomando l'approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SPETIČ. Intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del Gruppo comunista, il quale si associa alle parole del relatore.

Vorrei fare qualche osservazione ulteriore. Si tratta di un impegno che il Parlamento

adempie con notevole ritardo: in fin dei conti, l'ipotesi di un censimento dell'emigrazione italiana all'estero, anche ai fini di una maggiore garanzia dei diritti sociali, economici, politici e civili dei nostri concittadini all'estero, era emersa sin dalla prima Conferenza nazionale dell'emigrazione, tredici anni fa. Ora siamo alle ultime battute della fase preparatoria della prossima Conferenza nazionale e dobbiamo riscontrare un certo affanno per arrivarvi avendo approvato gran parte del «pacchetto emigrazione». Forse non ce la faremo, ma credo che questo non dovrà essere e non sarà il pretesto per dilaceranti polemiche tra le varie forze politiche e le organizzazioni dell'emigrazione. C'è la volontà di chiudere la partita per guardare alle nuove frontiere della presenza del lavoro italiano all'estero, che sono certamente costituite dalla mutata qualità del lavoro stesso e dai nuovi fenomeni che investiranno anche il nostro Paese, come l'esplosione di una nuova ondata migratoria, determinata dal calo demografico del Nord Europa, specie dopo la creazione del mercato unico europeo.

Contemporaneamente, sentiamo già le prime avvisaglie della pressione dei paesi del Terzo mondo.

Avanzo sin d'ora l'ipotesi che si debba arrivare ben presto anche alla definizione di strumenti legislativi di censimento - magari con la creazione di una vera e propria anagrafe - dei cittadini immigrati nel nostro Paese, ben al di là dei risultati della legge n. 943.

Per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, riteniamo sia assolutamente necessario far presto. Ne abbiamo già parlato in fase di dibattito per la predisposizione della legge finanziaria per l'anno in corso. C'è necessità di adottare strumenti di informatizzazione nei nostri consolati. Ritengo che, specie nella fase di avvio, gli strumenti di informazione attualmente a nostra disposizione non siano in grado di raggiungere tutti i nostri concittadini all'estero, visto che si tratta di sistemi spesso disarticolati e deboli. Basti pensare che non in tutti i paesi limitrofi riesce ad arrivare il segnale della RAI, che è il massimo strumento di penetrazione nelle famiglie, il più efficace per l'informazione dei nostri concittadini all'estero.

Sarà necessario arrivare a forme di intensa cooperazione con le autorità dei paesi che ospitano i nostri lavoratori affinché i risultati dell'anagrafe che stiamo istituendo siano fin dall'inizio positivi e si riesca così a reperire sin dai primi passi il maggior numero di nostri concittadini senza attendere un loro coinvolgimento diretto. Infatti, bene o male, il provvedimento al nostro esame chiede un'attivazione diretta da parte degli interessati. Mi sembra si tratti di iniziative molto importanti specie in vista delle forme di unificazione del sistema di previdenza cui sperabilmente si arriverà in Europa.

Per quanto riguarda ancora la Conferenza nazionale dell'emigrazione, vorrei fare una proposta al Presidente della Commissione. In margine a questa discussione, la Giunta del Regolamento del Senato sta esaminando alcune modifiche al Regolamento stesso, che riguardano in particolare i problemi del voto segreto. Suggestirei un intervento della nostra Commissione affinché, nell'ambito di tali modifiche, venisse inserita anche la costituzione di un comitato permanente per l'emigrazione all'interno della Commissione affari esteri, analogamente a quello già esistente alla Camera dei deputati. Potremmo approfittare di questa congiuntura per introdurre una modifica di cui credo tutti sentiamo la necessità.

ROSATI. Anche il Gruppo democratico cristiano è favorevole all'approvazione del testo illustrato dal senatore Fioret, condividendo le ragioni esposte ora dal collega Spetič sul clima di attesa, anche lunga, che si è determinato nel mondo dell'emigrazione.

Appare evidente l'interesse oggettivo che lo Stato italiano ha di poter disporre di questi due strumenti fondamentali per poter conoscere quali e quanti siano i nostri concittadini residenti all'estero. Anche in relazione al problema del voto degli italiani all'estero, che è aperto da lunghissimo tempo, la disponibilità degli strumenti che andiamo ad approvare è condizione necessaria, pur se non sufficiente. Sono convinto che nel testo al nostro esame vi siano imperfezioni e lacune, che potranno dar luogo a qualche inconveniente. Tuttavia, sono dell'avviso che non si debba ulteriormente

ritardarne l'approvazione, perchè ciò introdurrebbe, nell'effettuazione della Conferenza nazionale della emigrazione che sta per svolgersi, un elemento di distrazione di impegno, il quale, viceversa, potrebbe essere concentrato costruttivamente sulle materie che attengono la condizione e lo statuto della nostra emigrazione, argomenti sui quali il Parlamento ed il Governo sono maggiormente interessati ad ottenere elementi informativi.

La disponibilità di questi due strumenti avrà una importanza che si estenderà ben al di là della presente occasione. Quindi, noi approviamo il provvedimento in esame anche in relazione a questa scadenza, ma non solo ad essa. Lo potremo perfezionare nell'esperienza; si tratta intanto di un utile strumento che manca al sistema conoscitivo del nostro paese e che potrà consentire anche il godimento di diritti fondamentali da parte di cittadini che finora ne sono stati esclusi.

Con queste motivazioni confermo il voto favorevole del nostro Gruppo al disegno di legge in esame.

POZZO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale il voto favorevole a questo provvedimento, che riguarda (lo voglio ricordare come atto di considerazione per il lavoro svolto dal collega Tremaglia alla Camera) una battaglia parlamentare ed un lungo impegno da parte dello stesso onorevole Tremaglia, primo firmatario della proposta di legge.

Sono lieto di dichiarare il voto favorevole del nostro Gruppo al Senato, compiacendomi del fatto che finalmente si compie un atto doveroso nei confronti dei nostri connazionali all'estero.

Colgo l'occasione per dichiarare che certamente questo è un momento in cui la carenza dei sistemi di informazione gestiti dalla RAI all'estero mostra tutti i suoi limiti. Ognuno di noi, visitando le comunità italiane all'estero, o semplicemente recandosi al di fuori dell'Italia, ha potuto constatare come l'informazione su quello che accade nel nostro paese con rilevanza dal punto di vista economico, culturale e sociale sia tenuta in minimo conto. Mi auguro, pertanto, che questa sia l'occasione

per stimolare la radiotelevisione di Stato ad adempiere più compiutamente, con i grandi mezzi che ha a disposizione, un servizio pubblico che riguarda anche i cittadini che si trovano all'estero e che chiedono di vedere riconosciuto il diritto ad un'informazione la quale, a termini di legge, sia la più puntuale e rigorosa possibile dal punto di vista dell'equità della posizione assunta nei confronti delle varie parti politiche.

Con questa sottolineatura, rilevando la volontà che è emersa di dar luogo immediatamente ad un voto plenario sul provvedimento, mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BONALUMI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor Presidente, colleghi, come dimostra il dibattito odierno, la legge sull'anagrafe, è ritenuta da tutte le forze politiche ed associative uno dei punti qualificanti del cosiddetto «pacchetto emigrazione». Si tratta di un provvedimento «tecnico» che, peraltro, è il presupposto di una politica dell'emigrazione (o, come oggi è preferibile dire, delle comunità italiane all'estero). Come provvedimento tecnico, esso è anche molto atteso, oltre che dal Ministero dell'interno, anche da quello degli esteri, cui ripugna di dover fornire, come fa attualmente, cifre in parte incerte o congetture su quanti e dove siano gli italiani all'estero, ed è il presupposto, inoltre, di una politica, giacchè, senza simili dati, non è possibile programmare seriamente alcun intervento nei campi di interesse delle nostre comunità: scolastico, dell'informazione, della sicurezza sociale, dell'assistenza, della partecipazione e della cultura.

Il testo licenziato nei giorni scorsi dalla Camera dei deputati non è altro che una nuova approvazione, con pochi emendamenti tecnici essenzialmente causati dal decorso del tempo, del testo già approvato dalla stessa Camera il 26 novembre 1985 (a sua volta basato su un disegno di legge del Governo dell'epoca, presentato dai Ministri dell'interno, degli este-

ri e di grazia e giustizia). Vorrei inoltre precisare che sempre il medesimo testo fu trasmesso al Senato il 10 dicembre dello stesso 1985, acquisendo il parere favorevole, condizionato alla introduzione di emendamenti, della Commissione bilancio il 26 febbraio del 1986. Che questa volta si sia lavorato, alla Camera, su proposta ed iniziativa parlamentare (che riproducevano in partenza il testo governativo del 1985) è stato dovuto alla necessità di abbreviare i tempi per una riforma ormai indilazionabile ed urgente; e la scelta si è dimostrata valida giacchè l'anagrafe è stata la prima proposta a fare concreti passi avanti.

In sintesi, il testo adottato, che riproduce quasi interamente e letteralmente anche il testo diramato dal Ministero dell'interno nel settembre 1987, non è neppure rivoluzionario rispetto a quanto oggi esiste: esso dà invece una struttura e strumenti concreti a ciò che costituiva finora una serie di buone intenzioni teoriche. Così, ad esempio, una anagrafe degli italiani residenti all'estero già esisteva dal 1964: ma poichè ad istituirla era una circolare dell'ISTAT, molti comuni non la tenevano o la tenevano male. Con la nuova legge, la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) diviene per ciascun comune un preciso obbligo, di cui il Ministero dell'interno ha il compito di sorvegliare l'esatta applicazione. Così pure dal 1967 esiste in teoria presso i consolati uno schedario dei connazionali: ma siccome i consolati non avevano assolutamente i mezzi per tenere aggiornati tali schedari, essi erano caduti in desuetudine. La nuova legge doterà invece i consolati di reti complete di *computers* in grado di collegarsi con i terminali italiani (dei comuni, del Ministero dell'interno, dell'INPS). L'unica radicale novità del provvedimento è quella che istituisce, per il cittadino, un obbligo finora non esistente (ma del tutto logico e previsto dagli ordinamenti di quasi tutti i paesi occidentali): quello cioè di iscriversi presso l'Ufficio consolare competente quando egli preveda che il suo soggiorno all'estero si protrarrà oltre un determinato periodo (che viene fissato in 12 mesi).

La nuova legge prevede inoltre che, sulla base dell'anagrafe, vengano compiute rilevazioni periodiche (da agganciare ai censimenti

generali della popolazione) degli italiani all'estero, per conoscerne età, sesso, professione.

L'anagrafe è un presupposto indispensabile per due nostre operazioni elettorali all'estero già oggi in atto, e che certo nessuno si sogna di revocare: il voto *in loco* per le elezioni europee e le elezioni dei Comitati dell'emigrazione italiana. Per le elezioni europee, finora si è votato (malamente) con le liste incomplete dell'AIRE nei comuni e le critiche sono piovute da tutte le parti (anche se nel 1984 le cose sono andate un po' meglio che nel 1979). Per i Coemit (Comitati dell'Emigrazione italiana), si è votato sulla base di un espediente - che il Parlamento ha voluto esplicitamente limitare alle prime elezioni - che consentiva all'elettore l'autocertificazione di tutti i requisiti, dalla cittadinanza alla capacità elettorale, alla residenza nella circoscrizione: sulla base di tale autocertificazione l'elettore era ammesso al voto, senza alcuna previa iscrizione in una lista presso il seggio elettorale. Anche qui vi sono state non poche critiche, soprattutto laddove (come in Argentina) l'improvviso afflusso di elettori imprevedibili ha reso insufficienti i seggi elettorali programmati. È chiaro che nè per le elezioni europee nè per quelle dei Coemit si può continuare così. In una operazione elettorale organizzata dallo Stato il diritto di voto va agganciato ad una precisa iscrizione in un'anagrafe di italiani all'estero completa, aggiornata e ben tenuta.

FIORET, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, voglio ringraziare i colleghi Spetič, Rosati e Pozzo per le puntuali considerazioni svolte, che condivido e che hanno egregiamente integrato la mia volutamente sintetica relazione.

Circa le perplessità che sono emerse, soprattutto sulla formulazione dell'articolo 1, vorrei raccomandare al rappresentante del Governo di valutarle in sede di emanazione del regolamento di esecuzione del presente provvedimento previsto nell'articolo 18.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Ne do lettura:

CAPO I

ANAGRAFI DEI CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO

Art. 1.

1. Le anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sono tenute presso i comuni e presso il Ministero dell'interno.

2. Le anagrafi dei comuni sono costituite da schedari che raccolgono le schede individuali e le schede di famiglia eliminate dalla anagrafe della popolazione residente in dipendenza del trasferimento permanente all'estero delle persone cui esse si riferiscono, ed inoltre le schede istituite a seguito di trascrizione di atti di stato civile pervenuti dall'estero.

3. Gli ufficiali di stato civile devono comunicare all'ufficio d'anagrafe del proprio comune il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai cittadini residenti all'estero.

4. L'anagrafe istituita presso il Ministero dell'interno contiene dati desunti dalle anagrafi comunali e dalle dichiarazioni rese a norma dell'articolo 6.

5. La stessa anagrafe contiene i dati anagrafici dei cittadini nati e residenti all'estero dei quali nessuno degli ascendenti è nato nel territorio della Repubblica o vi ha mai risieduto.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'Ufficio dello stato civile di Roma comunica alla anagrafe del Ministero dell'interno il contenuto degli atti dello stato civile e delle relative annotazioni che si riferiscono ai predetti cittadini.

7. Apposita annotazione indica, per ogni cittadino incluso nella anagrafe di cui ai commi 4 e 5, se lo stesso è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

8. Non sono iscritti nelle anagrafi di cui al presente articolo 1 i cittadini che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiori a dodici mesi.

9. Non sono altresì iscritti nelle stesse anagrafi:

a) i cittadini che si recano all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali;

b) i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi

conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.

10. Il supporto tecnico per la tenuta e l'aggiornamento della anagrafe di cui al comma 4 è costituito dal centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali.

11. Ad uno o più funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica funzionale non inferiore alla VII, sono attribuiti i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.

12. Gli atti delle anagrafi di cui al presente articolo sono atti pubblici.

È approvato.

Art. 2.

1. L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni;

b) per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando l'interessato ne faccia domanda, avendo membri del proprio nucleo familiare iscritti nell'AIRE o nell'anagrafe della popolazione residente del comune;

c) a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto ai sensi degli articoli 51 e 52 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e dell'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

d) per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;

e) per esistenza di cittadino all'estero giudizialmente dichiarata.

2. L'ufficiale di anagrafe annota sulle schede individuali l'indirizzo all'estero comunicato dall'interessato e comunque accertato.

È approvato.

Art. 3.

1. Nelle anagrafi degli italiani residenti all'estero devono essere registrate le mutazioni relative alle posizioni anagrafiche conseguenti:

a) alle dichiarazioni, rese dagli interessati per sè o per persone sulle quali esercitano la potestà o tutela, concernenti i trasferimenti di residenza o di abitazione che hanno avuto luogo all'estero;

b) alle comunicazioni di stato civile;

c) alle dichiarazioni rese dagli interessati concernenti il cambiamento della qualifica professionale e del titolo di studio.

È approvato.

Art. 4.

1. La cancellazione delle anagrafi degli italiani residenti all'estero viene effettuata:

a) per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente a seguito di trasferimento dall'estero;

b) per immigrazione dall'estero in altro comune della Repubblica, segnalata a norma del secondo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;

c) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;

d) per irreperibilità presunta, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni;

e) per perdita della cittadinanza;

f) per trasferimento nell'AIRE di altro comune.

È approvato.

Art. 5.

1. Gli ufficiali di anagrafe che eseguono le iscrizioni, le mutazioni e le cancellazioni di cui

agli articoli 2, 3 e 4 devono darne comunicazione entro quarantotto ore al Ministero dell'interno che le comunica entro sessanta giorni dalla ricezione ai competenti uffici consolari.

È approvato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione.

2. I cittadini italiani che risiedono all'estero alla data dell'entrata in vigore della presente legge devono dichiarare la loro residenza al competente ufficio consolare entro un anno dalla predetta data.

3. I cittadini italiani residenti all'estero che cambiano la residenza o l'abitazione devono farne dichiarazione entro novanta giorni all'ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nuova residenza o la nuova abitazione.

4. Le dichiarazioni rese dagli interessati devono specificare i componenti della famiglia di cittadinanza italiana ai quali la dichiarazione stessa si riferisce.

5. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono comunque a svolgere ogni opportuna azione intesa a promuovere la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, anche sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 5, ed avvalendosi, per quanto possibile, della collaborazione delle pubbliche autorità locali, per ottenere la segnalazione dei nominativi dei cittadini italiani residenti nelle rispettive circoscrizioni, e dei relativi recapiti.

6. Le notizie recate dalle dichiarazioni sono registrate dagli uffici consolari interessati negli schedari istituiti a norma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200. Scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo, gli uffici consolari provvedono ad iscrivere d'ufficio nei predetti schedari i

cittadini italiani che non abbiano presentato le dichiarazioni, ma dei quali gli uffici consolari abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso.

7. Una copia autentica della dichiarazione o, in mancanza di questa, l'iscrizione d'ufficio è trasmessa entro centottanta giorni dall'ufficio consolare al Ministero dell'interno per le registrazioni di competenza e per le successive, immediate comunicazioni al comune italiano competente.

8. Altra copia autentica della dichiarazione è trasmessa all'ufficio consolare della circoscrizione di provenienza.

9. La richiesta agli uffici consolari, da parte dei cittadini italiani residenti all'estero, di atti, documenti e certificati deve essere accompagnata, qualora non siano già state rese, dalle dichiarazioni di cui al presente articolo. In mancanza di tali dichiarazioni gli uffici consolari corrisponderanno alla richiesta, provvedendo contestualmente alla iscrizione d'ufficio a norma del comma 6.

È approvato.

Art. 7.

1. Sulla base delle risultanze della anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:

a) certificato di stato di famiglia;

b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.

È approvato.

CAPO II

RILEVAZIONE DEI CITTADINI
ITALIANI ALL'ESTERO

Art. 8.

1. La rilevazione dei cittadini italiani all'estero ha luogo contemporaneamente al censimento dei cittadini residenti in Italia.

2. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza tecnica dell'Istituto centrale di statistica, e avvalendosi della collaborazione del Ministero dell'interno, impartisce le istruzioni necessarie all'attuazione della rilevazione e fornisce i moduli e gli altri stampati occorrenti.

3. Il Ministero degli affari esteri sovrintende a tutte le operazioni relative alla rilevazione adottando i provvedimenti necessari per il loro regolare e tempestivo svolgimento; promuove, inoltre, nelle forme ritenute più efficaci, idonea attività di informazione e pubblicità in merito alla rilevazione stessa.

È approvato.

Art. 9.

1. Oggetto della rilevazione dei cittadini all'estero sono, in ciascuna circoscrizione consolare, i cittadini italiani residenti e i cittadini italiani temporaneamente presenti.

2. Sono residenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che, alla data della rilevazione, hanno la dimora abituale nella circoscrizione stessa, anche se ne sono temporaneamente assenti per motivi che non comportano trasferimento di residenza, secondo le norme della presente legge e del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e successive modificazioni.

3. Sono temporaneamente presenti nella circoscrizione consolare i cittadini italiani che vi si trovano per uno dei motivi di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 1 e che hanno la residenza in Italia.

È approvato.

Art. 10.

1. Per le singole persone costituenti la popolazione residente, la rilevazione concerne le fondamentali notizie di stato civile ed anagrafico, il comune italiano di ultima residenza e di origine e l'iscrizione nelle liste elettorali.

2. Per le persone temporaneamente presenti nella circoscrizione la rilevazione concerne notizie di stato civile ed anagrafico, il luogo di residenza, il motivo della temporanea presenza e l'iscrizione nelle liste elettorali.

3. La rilevazione ha inoltre per oggetto notizie concernenti il grado di istruzione dei cittadini residenti all'estero, le notizie professionali ed altre di carattere socio-economico.

È approvato.

Art. 11.

1. Tra il settantesimo ed il sessantesimo giorno precedente la data della rilevazione, il capo dell'ufficio consolare costituisce l'ufficio circoscrizionale di rilevazione.

2. L'ufficio è composto da non meno di cinque e non più di venti cittadini italiani residenti nella circoscrizione, fra i quali il capo dell'ufficio consolare designa il presidente.

3. I membri dell'ufficio sono scelti dal capo dell'ufficio consolare in una lista, comprendente un numero di cittadini italiani doppio rispetto a quello dei componenti l'ufficio, predisposta, ove esista, dal Comitato dell'emigrazione italiana della circoscrizione.

4. Per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dell'ufficio, spetta un compenso giornaliero, da determinarsi, con apposito decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, in misura corrispondente alle retribuzioni locali e alla retribuzione base giornaliera spettante, nel paese in cui ha sede l'ufficio consolare, al personale assunto con contratto regolato dalla legge locale ed adibito a mansioni analoghe.

È approvato.

Art. 12.

1. Il capo dell'ufficio consolare è responsabile del buon andamento delle operazioni della rilevazione nell'ambito della circoscrizione consolare e riferisce al Ministero degli affari esteri in ordine al regolare svolgimento delle operazioni stesse.

È approvato.

Art. 13.

1. Le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari provvedono a svolgere ogni opportuna azione intesa ad ottenere la segnalazione da parte delle pubbliche autorità locali dei nominativi e del recapito dei cittadini italiani che si trovano nella loro circoscrizione.

2. L'ufficio consolare, sulla scorta delle risultanze dello schedario di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e dei dati assunti ai sensi del comma 1, provvede ad inviare, per posta, agli interessati, i moduli di rilevazione, da compilarsi in triplice copia.

3. L'ufficio stesso, avvalendosi anche della collaborazione dei Comitati dell'emigrazione italiana, provvede a distribuire congrui quantitativi di moduli di rilevazione in ogni utile sede, ivi comprese le imprese presso le quali lavorano cittadini italiani, gli enti, le associazioni e le altre istituzioni cui partecipano i cittadini stessi. Inoltre invita, con ogni possibile mezzo di informazione, ivi comprese le trasmissioni della radiotelevisione italiana dedicata all'estero, i cittadini altrimenti non reperibili a ritirare presso lo stesso ufficio i moduli di rilevazione oppure a comunicare il proprio indirizzo.

È approvato.

Art. 14.

1. I moduli sono consegnati o spediti per posta all'ufficio consolare nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 18.

2. L'ufficio circoscrizionale di rilevazione ne effettua la revisione qualitativa e quantitativa.

3. Sulla base dei moduli di rilevazione così rivisti, gli uffici consolari aggiornano gli schedari di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, e trasmettono copia dei moduli stessi ai comuni, al fine dell'aggiornamento delle rispettive anagrafi, ed al Ministero dell'interno - Centro elettronico della Direzione centrale per i servizi elettorali, per lo stesso fine, nonché per la memorizzazione dei dati così raccolti, secondo quanto disposto dal regolamento di cui al successivo articolo 18.

4. Il Ministero degli affari esteri, con l'assistenza dell'Istituto centrale di statistica, provvede a pubblicare dati riepilogativi della rilevazione.

È approvato.

Art. 15.

1. Il capo della rappresentanza diplomatica nei paesi in cui sorgono impedimenti a procedere ad operazioni di rilevazione deve darne notizia al Ministero degli affari esteri. Ove gli impedimenti non possano essere rimossi, le rilevazioni, per i paesi di cui trattasi, sono compiute sui dati delle anagrafi degli italiani residenti all'estero e servono ad integrare i dati delle rilevazioni fatte a norme della presente legge.

È approvato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

1. Agli effetti dell'applicazione delle norme della presente legge, l'espressione «uffici consolari» indica gli uffici consolari di prima categoria.

2. Le relative circoscrizioni comprendono quelle degli uffici consolari ad essi aggregati con decreto del Ministro degli affari esteri.

3. Nei paesi in cui non esistono gli uffici consolari di prima categoria sopra indicati, le

funzioni previste dalla presente legge sono svolte dalle ambasciate, previa consultazione degli organismi locali rappresentativi della comunità italiana.

È approvato.

Art. 17.

1. Al fine di potenziare i servizi connessi con gli schedari ed i registri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, nonché di agevolare le operazioni di registrazione e rilevazione previste dalla presente legge, il Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari saranno dotati di adeguati strumenti ed attrezzature informatiche inclusi i programmi di base ed applicativi nonché di sistemi elettronici e telematici per la raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.

2. Per la fase di avvio delle operazioni previste al comma precedente, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ed alla legge 13 agosto 1980, n. 462, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 di detta legge ed eventuali altri divieti di assunzione, impiegati con contratto temporaneo nei limiti di un contingente non superiore a cento unità da assegnarsi alle rappresentanze diplomatiche o uffici consolari di prima categoria, in relazione alla consistenza delle comunità italiane residenti nelle rispettive circoscrizioni.

3. Per consentire alle rappresentanze diplomatiche ed agli uffici consolari di far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge, il contingente degli impiegati di cui all'articolo 152 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, è elevato di ottantacinque unità da assumere ed assegnarsi prioritariamente agli uffici all'estero nelle cui circoscrizioni risiedono comunità italiane particolarmente consistenti. Il Ministero degli affari esteri può assumere le predette unità di personale anche in deroga al limite di centocinquanta unità all'anno previsto dal primo comma dell'articolo 1 della

citata legge 13 agosto 1980, n. 462, ed eventuali altri divieti di assunzione.

4. Le assunzioni del personale previste dal presente articolo possono essere effettuate a partire dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La rilevazione degli italiani all'estero potrà essere effettuata in collaborazione con l'istituto centrale di statistica.

È approvato.

Art. 18.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e di grazia e giustizia, sentito l'Istituto centrale di statistica, è emanato il regolamento per l'esecuzione della legge stessa e saranno dettate le norme per la prima formazione e per la tenuta degli schedari dei cittadini residenti all'estero.

È approvato.

Art. 19.

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1988 e lire 10 miliardi annui per i successivi esercizi finanziari, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione per il Ministero del tesoro per il 1988, utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Per gli adempimenti di competenza del Ministero dell'interno, ivi compresi quelli dell'articolo 14, terzo comma, è riservata nell'ambito degli stanziamenti di cui al comma 1 la somma di 2 miliardi da ripartire negli esercizi 1988, 1989, 1990.

3. Le somme di cui al presente articolo non impegnate o non erogate nell'anno di competenza, possono essere utilizzate per gli stessi fini nell'arco di due esercizi finanziari immediatamente successivi.

3^a COMMISSIONE

8° RESOCONTO STEN. (29 settembre 1988)

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 20.

1. Sono abrogate le disposizioni di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

È approvato.

Art. 21.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione

nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 12,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO